



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE**

NR. 19 DEL 27.02.2026

OGGETTO: **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2026-2027-2028.
APPROVAZIONE.**

L'anno **2026** il giorno **27** del mese di **Febbraio** alle ore **16:30**
si è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni
con le seguenti partecipazioni ed assenze:

COMPONENTE		CARICA	PRESENTE		ASSENTE
COGNOME	NOME		In loco	Da remoto	
BAZZOLI	FRANCO	SINDACO	X		
AMISTADI	ANDREA	VICESINDACO	X		
FERRARI	ALBERTO	ASSESSORE		X	
FERRARI	EVELYN	ASSESSORE	X		
VALENTI	IRENE	ASSESSORE	X		
VIVIANI	PAOLO	ASSESSORE		X	

Assiste la Segretaria comunale dott.ssa Lara Fioroni

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Franco Bazzoli, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014

n. 126;

Richiamata la L.p. 18/2015, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione all'articolo 10 della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

Premesso altresì che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Richiamato l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ai sensi del quale la Giunta comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza e, con riferimento al primo esercizio, anche in termini di cassa;

Appurato che il Comune di Sella Giudicarie ha deciso di dotarsi del Piano Esecutivo della Gestione, strumento di programmazione facoltativo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 169 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 applicabile in forza dell'art.51 della l.p. 15/2018).

Verificato che, con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) non ricomprende gli obiettivi gestionali;

Rilevato che, più in particolare, l'art. 1, comma 4 del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 (Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi al Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprimendo il terzo periodo dell'art. 169, comma 3 – bis del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che recitava: "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG)" "toglie" dal P.E.G. gli obiettivi di performance dell'Ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ex art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021;

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 del D.M. 24 giugno 2022 sono esclusi dal PIAO gli adempimenti di carattere finanziario non inclusi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 2, lettere da a) a g), del D.L. n. 80/2021, e pertanto permane il P.E.G. finanziario ai sensi dell'art. 169 del TUEL che affida ai centri di responsabilità dirigenziale le risorse necessarie per attuare le varie azioni amministrativo/gestionali, compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata per tutto il triennio di riferimento;

Precisato che, ai sensi dell'art. 18-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113, le disposizioni dell'art. 6 del medesimo Decreto Legge sono state recepite dalla Regione Trentino – Alto Adige nel proprio ordinamento con Legge regionale 20 dicembre 2021 n. 7;

Rilevato che il P.E.G., riferito ai medesimi esercizi considerati nel Bilancio di previsione, affida le dotazioni finanziarie necessarie ai Responsabili dei Servizi, rinviando, per quanto attiene alle dotazioni strumentali, alla documentazione relativa all'inventario, conservata presso il Servizio Finanziario;

Rilevato altresì che il PEG, in attuazione di quanto previsto dalla Commissione Arconet del 18 gennaio 2023 "Proposta adeguamento allegato 4/1 al d.lgs. 118 del 2011, concernente il PEG, alla disciplina del PIAO", rappresenta uno strumento di programmazione tecnico-operativa che declina con maggiore

dettaglio la programmazione strategica contenuta nel DUP, facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra i servizi c.d. di supporto (per es. Servizio Finanziario) ed i servizi la cui azione è rivolta direttamente agli utenti finali (per es. Servizio Tributi), favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di ogni centro di responsabilità/centro di costo si favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale impiegato.

Per tali ragioni il PEG contiene l'assegnazione delle risorse umane e delle risorse finanziarie, ed individua gli obiettivi di gestione di c.d. primo livello, ovvero gli obiettivi che mirano ad indirizzare le attività con regole operative trasversali a tutti i servizi e peculiari a ciascuno di essi, al fine di designare le attività istituzionali assegnate in pianta stabile agli uffici, e per coordinare le risorse destinate alla realizzazione dei processi di erogazione dei servizi. Tali obiettivi si svilupperanno e si articoleranno poi nei c.d. obiettivi di gestione di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, variabili di anno in anno, previsti analiticamente dal PIAO.

Il P.E.G. è rappresentato per centri di responsabilità intesi come area/servizio rispetto a cui si determinano i risultati della gestione, affidati ad un Responsabile, espressi in termini finanziari nell'ambito del P.E.G. In esso si prospetta l'analisi delle principali mansioni e competenze ascritte a ciascun servizio e/o ufficio in cui sono organizzate le Aree omogenee in cui è suddivisa la struttura comunale, in ossequio a quanto previsto dall'art.118 del Regolamento Organico e di Organizzazione, sviluppate nell'organigramma contenuto nel PIAO 2026-2028 in corso di redazione. Essendo questa annualità contraddistinta ancora da una forte contrazione delle risorse umane in servizio attivo in ragione di numerose posizioni lavorative vacanti, si è consapevoli che la struttura amministrativa lavora a regime ridotto. Per tale ragione in via eccezionale saranno individuate le figure professionali che saranno chiamate, in via transitoria, ad assolvere al compito di gestione di specifiche mansioni ascritte ai vari servizi o uffici nelle more dell'individuazione della risorsa umana a cui sarà poi attribuita la relativa responsabilità. Si evidenzia inoltre che per l'annualità corrente, in ragione delle medesime ragioni connesse a rilevanti carenze di organico che impediscono la piena operatività delle aree e dei relativi servizi ed uffici, si dispone che l'esercizio del potere di organizzazione, di gestione e di direzione delle risorse umane sia esercitato dalla Segreteria Comunale in sostituzione dei responsabili di servizio, al fine di alleggerire il carico lavorativo derivante dalla gestione delle risorse umane, ciò nelle more del completamento del processo di selezione delle risorse umane attese a copertura dei posti vacanti in organico.

Visto il D.M. 25 luglio 2023 che ha introdotto modifiche all'Allegato 4/1 – Principio applicato della programmazione, prevedendo in particolare al paragrafo 9.3.1 il processo di bilancio degli Enti locali, contenente la tempistica cui gli Enti devono attenersi al fine della predisposizione e approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dell'Ente;

Preso atto che il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 definisce il P.E.G. come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Ritenuto di articolare la parte finanziaria del P.E.G., quale strumento di gestione del bilancio di previsione, secondo le seguenti modalità:

- a) le tipologie di entrata vengono ripartite in categorie e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Le categorie di entrata sono individuate nell'elenco di cui all'Allegato n. 13/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- b) le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto o al quinto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., comma 1-bis);

Tenuto conto che i programmi del bilancio di previsione sono suddivisi in centri di costo sulla base delle attività espletate dai Servizi medesimi;

Atteso che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2026-2028;

Ritenuto, pertanto, di affidare a ciascun responsabile di servizio/responsabile del centro di costo, così come individuato dalla struttura organizzativa dell'Ente, le risorse finanziarie così come individuate nel P.E.G. di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione, che forma parte integrante ed essenziale della stessa.

Precisato che:

- a) sulla base delle risorse assegnate con il P.E.G., compete a ciascun Responsabile l'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali allo svolgimento delle attività di propria competenza, come meglio dettagliato nel PEG medesimo;
- b) i Responsabili di area, di servizio o di ufficio, rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;
- c) con il P.E.G. sono, inoltre, assegnate le risorse finanziarie relative alle spese per locazione di immobili e la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci anche per gli esercizi successivi;
- d) con il PEG vengono stabilite le regole generali e gli adempimenti operativi comuni a tutti i responsabili, individuando gli obiettivi generali di primo livello alla cui realizzazione è chiamato il responsabile di ciascun servizio unitamente all'apparato amministrativo assegnato al servizio medesimo;
- e) con il PEG vengono individuate le competenze di natura gestionale mantenute in capo al Sindaco ed in capo alla giunta comunale, in esecuzione di quanto previsto dallo statuto comunale, articoli 29 e 30;

Atteso che, con propri provvedimenti, il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.30 dello Statuto e nomina i responsabili di servizio;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione posta in premessa,

Visto:

- lo statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 28.12.2016 n. 33;
- il Regolamento organico generale del personale, approvato con deliberazione consiliare n. 19 dd.27.07.2022;
- il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio

comunale n. 72 del 29.12.2025, dichiarata immediatamente esecutiva;

- il Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29.12.2025, dichiarata immediatamente esecutiva;
- il P.I.A.O. 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 21 di data 26.02.2025;
- il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio amministrativo e affari generali, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.), di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2;
- il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.), di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2;

VISTI INOLTRE:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2, al fine di per potervi dare pronta attuazione legittima e puntuale;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano nelle forme di legge, il cui esito è proclamato dal Sindaco,

D E L I B E R A

1. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 in termini di competenza e, con riferimento al solo primo esercizio, anche in termini di cassa, allegato sub lett. A) al presente documento per formarne parte integrante e sostanziale, con cui vengono affidate le risorse finanziarie e gli obiettivi generali di primo livello ai responsabili di area, di servizio - centri di responsabilità;
2. Di dare atto che il P.E.G. 2026-2028 diventa efficace ed operativo dalla data di adozione del presente provvedimento;
3. Di dare atto che le risorse assegnate con il presente atto corrispondono alle previsioni finanziarie del bilancio 2026-2028 e sono coerenti con il D.U.P. 2026-2028;
4. Di assegnare sulla base dell'articolazione del P.E.G. ai responsabili di area, servizio e/o ufficio, laddove nominati:
 - a) la responsabilità di tipo economico, meglio qualificabile come responsabilità di risultato, consistente nel conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutte le risorse;
 - b) la responsabilità di tipo finanziario, meglio qualificabile come responsabilità di procedura o del procedimento, compresa l'adozione delle determinazioni a contrarre, nonché l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi della spesa, quali l'impegno e la liquidazione sulla base dei rispettivi stanziamenti di spesa necessari, così come riportato nel documento allegato;
5. Di assegnare altresì, ai responsabili di servizio anche le dotazioni relative ai residui dei capitoli assegnati;
6. Di stabilire che ai responsabili di servizio (e loro sostituti, se individuati), incaricati ai sensi dell'art. 30 dello Statuto comunale, spetta l'adozione, oltre che degli atti espressamente menzionati nel documento allegato, anche di tutti gli altri atti nel rispetto delle competenze previste dalle norme

del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

7. Di stabilire che i compiti del Sindaco e della Giunta comunale sono illustrati nel PEG;
8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 così come richiamato dall'art. 1 c. 1 della L.R. n. 10/2014, il presente documento allegato sub lett. A) verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" AL LINK <https://www.comune.sellagiudicarie.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/PEG-Piano-esecutivo-di-gestione>
9. Di dichiarare il presente provvedimento, per le ragioni illustrate in premessa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
10. Di dare evidenza che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Presidente della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. ex L.R. n. 2 del 03/05/18;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010.

LA SEGRETARIA COMUNALE
Lara Fioroni
(Documento sottoscritto digitalmente)

IL SINDACO
Franco Bazzoli
(Documento sottoscritto digitalmente)